



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 luglio 2011 (11.07)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0044 (COD)**

**10303/11
ADD 1 REV 1**

**CULT 33
CODEC 841**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO RIVEDUTO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo
- Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha adottato la sua proposta il 9 marzo 2010.
2. Il Comitato delle regioni ha espresso il suo parere il 9 giugno 2010.
3. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nella seduta plenaria del 16 dicembre 2010.
4. Il 19 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura in conformità dell'articolo 294, paragrafo 5 del TFUE.

II. OBIETTIVO

Il marchio del patrimonio europeo è nato come un'iniziativa intergovernativa nel 2006. Considerate le carenze riscontrate nelle modalità pratiche dell'iniziativa, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta relativa alla creazione da parte dell'Unione europea di un marchio del patrimonio europeo. L'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo si propone tre serie di obiettivi, ossia:

1. obiettivi generali, che consistono nel rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini europei all'Unione, sulla base degli elementi comuni di storia e patrimonio e della consapevolezza della diversità, nonché nell'incoraggiare il dialogo interculturale;
2. obiettivi intermedi, che consistono nel sottolineare il valore simbolico e innalzare il profilo dei siti che hanno rivestito un ruolo significativo nella storia e nella cultura europee e/o nella costruzione dell'Unione, nonché nell'aumentare la consapevolezza dei cittadini europei della storia europea e della costruzione dell'Unione nonché del patrimonio culturale comune, seppure diverso;
3. obiettivi specifici, legati ai miglioramenti diretti che i siti dovrebbero realizzare in conseguenza delle attività da essi svolte nell'ambito del marchio del patrimonio europeo.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

La posizione del Consiglio in prima lettura è il frutto dei contatti informali tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio previsti ai punti 16, 17 e 18 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹.

Sebbene la posizione in prima lettura contenga alcune modifiche rispetto alla proposta originaria della Commissione, sia nella struttura che nel merito, sono stati mantenuti l'approccio fondamentale proposto dalla Commissione e tutti gli aspetti principali contenuti nella sua proposta, quali la procedura di selezione in due fasi (preselezione a livello nazionale seguita da una selezione a livello di Unione), la valutazione ad opera di un panel europeo di esperti indipendenti, la designazione dei siti da parte della Commissione e l'introduzione di misure atte ad assicurare la transizione dall'iniziativa intergovernativa a un'azione dell'Unione europea. Le modifiche più significative sono esposte nelle sezioni A e B.

A. Modifiche strutturali

Conformemente alla guida pratica comune alla redazione di testi legislativi delle istituzioni comunitarie, la posizione in prima lettura raccoglie tutte le definizioni in un unico articolo (articolo 2 "Definizioni"). Questa modifica interessa le definizioni di "siti transnazionali" e "siti tematici nazionali" in precedenza figuranti, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 13.

B. Modifiche nel merito

i. Definizioni (articolo 2)

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 8

La posizione in prima lettura estende la definizione di siti contenuta nella proposta originaria della Commissione a tre nuovi tipi di siti, ossia subacquei, archeologici e industriali.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

ii. Campo di applicazione geografico (articolo 18, paragrafo 1, considerando 13)

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 6, 59

La posizione in prima lettura segue l'approccio di base della proposta della Commissione in base al quale durante il processo di valutazione andrebbe esaminata la possibilità di ampliare il campo di applicazione geografico insieme ad altri elementi (articolo 18, paragrafo 1). Conformemente al considerando 13 l'ampliamento del campo di applicazione geografico andrebbe esaminato già nel corso della prima valutazione, ossia 6 anni dopo l'entrata in vigore della decisione che consentirebbe a sperimentare il funzionamento dell'azione per primo fra gli Stati membri dell'UE prima dell'apertura, se opportuno, alla partecipazione dei paesi non UE.

iii. Panel europeo di esperti indipendenti (articolo 8)

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 34, 35, 36

La partecipazione del Comitato delle regioni alle procedure di selezione e di monitoraggio è importante, in quanto i siti del patrimonio culturale sono spesso gestiti da autorità locali o regionali. La posizione in prima lettura riflette questo aggiungendo un esperto nominato dal Comitato delle regioni ai membri del panel europeo nominati dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione (articolo 8, paragrafo 2). Il testo della posizione in prima lettura sottolinea la necessità di garantire fra le istituzioni europee interessate la competenza complementare degli esperti nominati nonché di assicurare una rappresentanza equilibrata dal punto di vista geografico (articolo 8, paragrafo 3).

iv. Frequenza della selezione (articolo 10, paragrafo 2)

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 40

La posizione in prima lettura ha modificato la selezione annuale dei siti, inizialmente proposta dalla Commissione, in una selezione organizzata ogni due anni; il motivo principale è quello di evitare un aumento incontrollato del numero di siti che potrebbe minare il prestigio e la qualità del marchio. Nel contempo la frequenza biennale assicurerà che si raggiunga la massa critica dei siti in un tempo ragionevole in modo che il marchio diventi noto al pubblico.

v. Rafforzamento della comunicazione di informazioni da parte della Commissione (articolo 10, paragrafo 5, articolo 11, paragrafo 4, articolo 14, paragrafo 1, articolo 16, paragrafi 5 e 6)

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 43, 45, 49, 55, 56

Il testo della posizione in prima lettura ha introdotto un obbligo per la Commissione di informare il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni ad ogni fase del processo di selezione: preselezione di siti da parte degli Stati membri, selezione da parte del panel europeo, designazione dei siti selezionati da parte della Commissione, ritiro del marchio a un sito e rinuncia al marchio da parte di un sito. Ai sensi di siffatta procedura trasparente, tutti i soggetti interessati avranno l'opportunità di portare all'attenzione della Commissione eventuali osservazioni che desiderano formulare in merito ai siti candidati (articolo 10, paragrafo 5).

vi. Siti transnazionali (articolo 2, paragrafo 2, articolo 12, considerando 15)

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 46

La posizione in prima lettura sostiene questo tipo di siti contenuti nella proposta iniziale della Commissione. Tuttavia, definisce in modo più preciso le condizioni che questo tipo di sito dovrà soddisfare, in particolare la necessità di un coordinatore e l'obbligo per i siti partecipanti alla candidatura per il sito transnazionale di consultare le competenti autorità nazionali (articolo 12, paragrafo 2).

vii. Siti tematici nazionali (articolo 2, paragrafo 3, articolo 13, considerando 14)

La posizione in prima lettura stabilisce i siti tematici nazionali come un nuovo tipo di sito che consente ai siti ubicati in un dato Stato membro di essere collegati da un tema comune e di presentare una candidatura comune.

viii. Rinuncia (articolo 16, paragrafo 6)

Emendamenti del Parlamento europeo pertinenti: 56

La posizione in prima lettura stabilisce una nuova procedura che consente ad un sito che non desidera più partecipare all'azione di rinunciare al marchio. Questa disposizione è conforme alla natura volontaria dell'azione (articolo 4).

ix. Disposizioni transitorie (articolo 19, considerando 11)

La posizione in prima lettura segue l'approccio di base della proposta iniziale della Commissione, ossia garantire la transizione dall'iniziativa intergovernativa a un'azione gestita dall'Unione europea dando la possibilità agli Stati membri di proporre anche i siti che avevano eventualmente già ottenuto il marchio nel quadro dell'iniziativa intergovernativa. Tutti i siti proposti per l'assegnazione del marchio durante i primi due anni di selezione allorché dovrebbero applicarsi disposizioni transitorie dovranno essere valutati secondo gli stessi criteri e le stesse procedure dei siti nominati durante gli anni ordinari (articolo 19, paragrafo 3). Per garantire parità di trattamento tra gli Stati membri con siti che hanno ricevuto il marchio intergovernativo e quelli che non hanno siffatti siti, il testo della posizione in prima lettura fissa un minimo di quattro siti che ciascuno Stato membro può nominare in conformità delle disposizioni transitorie. L'articolo 19 proposto dalla Commissione è stato rimaneggiato per chiarire e semplificare la procedura transitoria.

x. Disposizioni finanziarie (articolo 20)

L'importo della dotazione finanziaria inizialmente proposta dalla Commissione si basava sull'ipotesi che la prima procedura di selezione fosse organizzata nel 2012. Poiché il nuovo testo aggiunge un anno di lavori preparatori, il bilancio dell'azione europea è stato ridotto a 650 000 EUR per il periodo 2012-2013.

III. CONCLUSIONI

La posizione in prima lettura risultante dai negoziati informali tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione mantiene l'approccio e la struttura giuridica proposti dalla Commissione. Stabilisce procedure comuni, chiare e trasparenti per il marchio del patrimonio europeo nonché un più forte coordinamento tra gli Stati membri. Sono state introdotte sostanziali modifiche su punti quali la frequenza della selezione, la composizione del panel europeo, i tipi di siti e la comunicazione di informazioni. Sono stati inoltre apportati importanti chiarimenti, ad es. in materia di definizioni, criteri, condizioni per i siti transnazionali e i siti tematici nazionali, rinuncia e disposizioni transitorie.